



COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

Provincia di Udine

DETERMINAZIONE

Area Amministrativa

Determinazione n° 016 del 21.03.2019

OGGETTO: CIG Z842708966 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI COMUNALI PERIODO 01.04.2019/31.03.2021 ALLA DITTA CO.SE.MA. SOC. COOP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICORDATO:

- che con deliberazione consiliare n. 13 del 26.04.2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2018/2020;
- che con deliberazione consiliare n. 14 del 26.04.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020;
- che con deliberazioni giuntali n. 9 e 10 del 01.02.2019 sono stati approvati il PRO e il Piano Performance 2019 in esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 38 della L.R. 18/2015 il quale precisa che i Comuni e le Province (della Regione Friuli Venezia Giulia) adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini fissati dalla normativa statale, attualmente stabiliti al 31.03.2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019;

DATO ATTO che, pertanto, questo Comune si trova nelle condizioni di operare in regime di esercizio provvisorio;

RICHIAMATO il punto 8.1 del "*Principio contabile applicato alla concernente la contabilità finanziaria*" - Allegato n. 4/2 al D. Lgs.vo n. 118/2011 il quale prevede che, in caso di esercizio provvisorio, nel 2019 gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2018 - 2020, annualità 2019;

RICHIAMATI:

- *l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;*
- *l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;*

VISTO il D. LGS. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D. LGS. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009";

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs. 50/2016 Codice degli appalti;

RICORDATO ALTRESI':

- che tra le competenze dell'Area Amministrativa rientrano anche le attività riferibili alla gestione del servizio di pulizia nei locali di proprietà comunale;

Richiamati i principi contenuti nella legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) , la quale ha dettato una serie di norme in materia di acquisti delle pubbliche amministrazioni, stabilendo tra l'altro che per acquisti di importo superiore ai 1000 euro (ora elevati a 5000 euro dalla legge di bilancio 2019) ed inferiori alla soglia di 40 mila euro gli Enti locali devono obbligatoriamente ricorrere al mercato elettronico, potendo avviare procedure autonome solamente nel caso in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo tali modalità ovvero, seppur disponibile, si appalesi inidoneo rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente, per mancanza di caratteristiche/qualità essenziali;

Che tale principio relativo agli acquisti è stato ribadito da svariate pronunce della Corte dei Conti, compresa quella del Friuli Venezia Giulia;

Dato atto altresì che con D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 è stato approvato il Codice degli Appalti, il quale è applicabile, come chiarito dall'ANAC, alle procedure indette a partire dal 20.04.2016;

Atteso che necessita provvedere all'affidamento del servizio di pulizia nei locali di proprietà comunale in quanto il vigente contratto scadrà il 31.03.2019 e il perdurante sottodimensionamento delle risorse umane dell'Ente impone la esternalizzazione del servizio, al fine di garantirne la continuità;

Che la gestione del servizio di cui si tratta trova riscontro sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEpA) nell'ambito dei Servizi di pulizia e igiene ambientale ;

Dato atto che:

- tra le modalità di scelta del contraente previste dal vigente ordinamento , l'affidamento previa indagine di mercato, fra le ditte abilitate al Mercato elettronico, da esperire ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, appare la più idonea ad individuare il soggetto affidatario, al fine di salvaguardare i principi di trasparenza, parità di trattamento , non discriminazione e concorrenza;
- l'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

Che con determinazione a contrarre n. 3 del 07.02.2019 si è disposto di dare avvio al procedimento per l'affidamento del servizio di cui trattasi per il periodo 01.04.2019-31.03.2021, e ciò attraverso RDO n. 2218940 mediante la piattaforma del mercato elettronico;

Che mediante la citata RDO sono stati invitati gli operatori economici accreditati sul sistema del Mercato elettronico, nello specifico le ditte:

- PULISAN SRL - Bagnaria Arsa;
- CO.SE.MA. Società Cooperativa Servizi e Manutenzioni Generali - Cormons (GO);
- FRIUL CLEAN Soc. coop. a r.l. - Udine

Atteso che le offerte dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 05.03.2019;

Che sono pervenute n. 2 offerte (la ditta Friul Clean non ha risposto all'invito);

Che in data 06.03.2019, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il RUP ha provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte da parte delle ditte partecipanti, documentazione inviata nel termine;

Che successivamente, constatata la regolarità di tale documentazione, si è provveduto all'apertura delle offerte economiche presentate;

Che sulla base di quanto previsto dall'art. 97 del Codice degli appalti , il sistema informatico non ha effettuato il sorteggio del criterio applicabile per l'individuazione delle offerte anormalmente basse, essendo pervenute solo due offerte;

Che nella lettera invito non era stata prevista comunque l'esclusione automatica delle offerte anomale;

Che sulla base delle offerte pervenute, il sistema ha determinato la seguente classifica provvisoria:

- 1) Co.Se.Ma. soc. coop. offerta € 11.876,80.- oltre IVA
- 2) Pulisan s.r.l. offerta € 13.737,50.- oltre IVA;

Che con nota PEC n. 1032 del 06.03.2019 il RUP ha provveduto ad inviare alla ditta CO.SE.MA., che ha offerto il minor prezzo, la richiesta di giustificazione dell'offerta, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della stessa, in quanto la giurisprudenza amministrativa e l'ANAC stessa prevedono che la stazione appaltante possa avviare la verifica facoltativa della congruità dell'offerta, disponendo pertanto il RUP di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere o meno a tale verifica; in particolare è stato richiesto alla ditta:

- di fornire indicazioni circa l'organizzazione della prestazione e del metodo di svolgimento del servizio;
- di fornire indicazioni circa le soluzioni tecniche adottate;
- di fornire indicazioni circa le eventuali condizioni favorevoli di cui dispone l'impresa per la predisposizione del servizio;
- di fornire indicazioni circa eventuali aiuti statali di cui la ditta beneficia;
- di indicare il costo del lavoro, con particolare riferimento al costo del personale, al costo dei macchinari, dei prodotti, ed all'utile dell'impresa;

Che con nota PEC del 15.03.2019 n. 1248 la ditta Co.Se.Ma. ha fatto pervenire tali giustificazioni;

Che con nota PEC n. 1266 del 18.03.2019 sono state richieste ulteriori giustificazioni in merito ai costi e all'utile di impresa;

Che in data 20.03.2019 la ditta ha fatto pervenire le giustificazioni richieste;

Atteso che per consolidata giurisprudenza la stazione appaltante è tenuta in particolar modo ad accertare la congruità dell'offerta presentata sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative e produttive effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera, potendo il ribasso offerto essere giustificato da una organizzazione imprenditoriale efficiente e dall'impiego di attrezzature che rendano il lavoro più produttivo, nell'ambito della libertà di impresa e delle dinamiche competitive; e che recente giurisprudenza (es.: *Cons. Stato, sez. IV, 26.02.2015 n. 963*) sostiene che nelle gare pubbliche di appalto, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate, non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere non solo dalla prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, ma anche della qualificazione, della pubblicità e dal curriculum discendenti per un'impresa dall'essersi aggiudicata e dell'aver poi portato a termine un appalto pubblico;

Che nella sentenza recente n. 4680 del 10.10.2017, infatti, la sezione V, dopo aver ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale *"la verifica della congruità di un'offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull'attendibilità della medesima nel suo insieme, e quindi sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell'appalto, onde il relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell'offerta economica"*, sottolineando che *"l'attendibilità dell'offerta va valutata nel suo complesso e non con riferimento a singole voci di prezzo eventualmente ritenute incongrue, avulse dall'incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme"* (conformi, *ex plurimis*, *Cons. Stato, V, 17 gennaio 2014, n. 162; V, 14 giugno 2013, n. 3314; IV, 22 marzo 2013, n. 1633*)

Che conformandosi a pronunce di eguale entità di Palazzo Spada (cfr. sentenze n.ri 1574/2018 e 3805/2014), la Corte d'Appello siciliana *"dando per conosciuto il dibattito intorno alla relativa questione se, ai fini della serietà dell'offerta, sia necessario indicare un utile comunque apprezzabile, tale da scongiurare il rischio di appalti eseguiti in perdita"* ha convenuto in linea di massima con la tesi secondo cui *"in fase di verifica e seguita anche dal Giudice di primo un utile esiguo di per sé solo non equivale a determinare l'anomalia dell'offerta, sebbene costituisca un indice sintomatico e debba quindi indurre l'amministrazione procedente ad una verifica accurata dell'equilibrio complessivo dell'offerta"* (così, C.G.A.R.S. 25.6.2018 n. 368);

Rilevato che dunque, il principio ricavabile è il seguente: non basta rilevare un utile inferiore al 10% o, addirittura, prossimo allo 0% per predicare l'esclusione di un'offerta sospetta di anomalia essendo necessario, di contro, ponderarne la sostenibilità complessiva, affinché il "metro di giudizio" sia funzionale ad una "valutazione di affidabilità e serietà globale";

Ritenuto pertanto, sulla base delle giustificazioni presentate dalla ditta CO.SE.MA. soc. coop., alle quali si rinvia *per relationem*, di valutare congrua l'offerta, in quanto la miglior offerente ha dimostrato in ogni caso di rispettare i contratti collettivi di settore nonché di realizzare un (seppur minore) margine di profitto;

E di affidare pertanto il servizio di cui si tratta alla ditta Co.Se.Ma. da Cormons, prima in graduatoria;

Viste altresì le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016;

Dato altresì atto che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, il R.U.P. è la Responsabile dell'Area Amministrativa che non si trova in conflitto di interessi né reale né potenziale in relazione al presente procedimento;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la classifica afferente la procedura in oggetto indicata, secondo le risultanze del sistema informatico – piattaforma MepA;
2. Di affidare pertanto, per le motivazioni riportate in premessa e che qui vengono richiamate, alla ditta Co.Se.Ma. di Cormons il servizio di pulizia nei locali comunali per il periodo 01.04.2019/31.03.2021, al prezzo di € 11.876,80.- oltre IVA, per complessivi € 14.489,70.-;
3. Di dare atto che il CIG acquisito è **Z842708966**;
4. Di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace non appena espletate con esito positivo le verifiche di legge;
5. Di dare atto che la spesa oggetto di questo provvedimento:
6. - non è soggetta alla limitazione prevista dall'art. 163 comma 5 del D. LGS. 267/2000 ;
- è finanziata con entrate proprie;
- è spesa ricorrente, in parte soggetta a split payment ed in parte a reverse charge;
7. Di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Responsabile del servizio;
8. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/12 n. 174;

9. DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n. 26 del 21/12/2012, per quindici giorni consecutivi, entro sette giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
f.to dott. ssa Francesca Russian

^^^^^^

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis comma 1, del TUEL 267/2000.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
f.to dott. ssa Francesca Russian

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE/COPERTURA FINANZIARIA

attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147bis comma 1, del del TUEL 267/2000:
San Vito al Torre, lì 21.03.2019

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Loredana Tessaro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to dott.ssa Francesca Russian